

Il giudice, dott.ssa Cristina Nicolò,

provvedendo sull'istanza di prosecuzione delle operazioni di vendita depositata dal creditore procedente;

esaminati gli atti;

rilevato che:

- In data 13.3.2024 veniva avvisato il debitore della possibilità di poter proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per far valere esclusivamente l'eventuale abusività delle clausole del contratto concluso con il professionista che incidano sulla esistenza e/o sulla quantificazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo azionato - dinanzi all'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo nel termine di 40 giorni decorrente dalla notifica del presente provvedimento;
- Il debitore è stato, altresì, debitamente avvisato che qualora non avesse esercitato tale facoltà nel termine assegnato, gli sarebbe stata preclusa ogni contestazione relativa al credito portato dal decreto ingiuntivo di cui in premessa;
- L'avviso è stato notificato dal creditore interessato ai debitori in data 23.4.2024;
- Non è stata fornita la prova dell'introduzione del termine dell'opposizione tardiva;

considerato, pertanto, sussistere un idoneo titolo esecutivo;

ritenuto, dunque, doversi revocare il provvedimento di sospensione delle operazioni di vendita emesso in data 11.9.2023;

P.Q.M.

Revoca il provvedimento di sospensione della vendita del compendio emesso in data 11.9.2023;



Manda al delegato per procedere oltre con le operazioni di vendita.

Si comunichi.



Grosseto, 10/04/2025



Il giudice dell'esecuzione

dott.ssa Cristina Nicolo'

